



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CIRCOLARE N. 9

A tutti i clienti – loro sedi

Il nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto e la detrazione di imposta



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Una delle **modifiche** più rilevanti recate dal D.L. 50/2017 è quella intervenuta sul **termine** di registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.

Secondo la nuova formulazione della norma, le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate nel registro **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta** e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione** della fattura e **con riferimento al medesimo anno**.

La modifica si è resa **necessaria** per adeguare l'**adempimento** dell'annotazione al mutato termine ultimo per l'esercizio del **diritto** alla **detrazione** dell'Iva assolta (ex **articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972**). Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi **con la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto**.

Al riguardo alcuni autori hanno evidenziato che il nuovo termine di registrazione **non** è del tutto **allineato** con quello della nuova detrazione. Infatti, se, da una parte, la **registrazione** della fattura d'acquisto può essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di **ricezione** del documento e con riferimento al medesimo anno, dall'altra, la **detrazione** va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell'anno di effettuazione dell'operazione, sicché – interpretando l'accezione “*ricezione della fattura*” come data in cui la fattura è pervenuta – l'obbligo di annotazione potrebbe “scadere” **posteriormente** rispetto al diritto di detrazione.

Si pensi al caso in cui, in relazione a un **acquisto effettuato** nel **dicembre 2017**, la fattura sia **pervenuta** solo a **gennaio 2018**:

- il **termine** per la **detrazione** scadrebbe il **30 aprile 2018** (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
- il **termine** per la **registrazione** scadrebbe il **30 aprile 2019** (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).

Le **nuove disposizioni** si applicano alle fatture e alle bollette doganali **emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017**.

Al momento non risultano chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria né ripensamenti da parte del legislatore. Possono, in ogni caso, tornare utili le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 74 del 2007, secondo cui “una volta scaduto il termine entro cui poter esercitare il diritto alla detrazione (...), il contribuente ha la possibilità di recuperare il credito IVA solo attraverso il procedimento del c.d. rimborso anomalo di cui al citato articolo 21 del D.Lgs n. 546 del 1992.



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Onde evitare ulteriori aggravii amministrativi per potere beneficiare della detrazione dell'Iva assoluta sulle fatture passive (cioè la presentazione di un'istanza di rimborso), alla luce della sintesi normativa sopra esposta, e dell'assenza di ulteriori chiarimenti alla data odierna, da un punto di vista operativo è consigliabile inviare ai propri fornitori una comunicazione, allo scopo di ottenere tempestivamente da parte degli stessi i documenti da registrare in contabilità (fatture passive).

La comunicazione che suggeriamo di inviare, il cui testo sotto riportato viene allegato alla presente in formato word, è la seguente:

“ Spett.le ditta xxxxxx,

come noto con il D.L. n. 50 del 24 Aprile 2017 (convertito nella Legge n. 96 lo scorso 21 giugno 2017), e con effetto dal 1 gennaio 2017, trova applicazione la nuova norma in materia di detrazione dell’IVA che riduce drasticamente i termini per il suo esercizio, rendendo più complicato il recupero dell’IVA addebitata in rivalsa dai fornitori (fatture passive).

Il novellato testo recita come segue: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ...”.

*In sostanza, le fatture per cessioni di beni effettuate o prestazioni di servizi rese dai fornitori nel 2017 (**fatture passive**) dovranno essere registrate dall’acquirente (la scrivente società) entro il termine per la presentazione della Dichiarazione IVA 2018, anno 2017, al fine di esercitare, con la stessa dichiarazione, il diritto alla detrazione; detrazione che sarà altrimenti persa con la conseguenza che l’IVA non può detraibile diverrà un costo per la nostra società.*

*In virtù del cambio legislativo sopra rammentato e delle gravi conseguenze che una inerzia dei fornitori potrà causare alla nostra società, con la presente chiediamo espressamente che **tutte le fatture relative a cessioni di beni effettuate o prestazioni di servizi rese nell’anno in corso** (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR 633/1972) **dovranno pervenire alla contabilità fornitori** (all’indirizzo **mail XXXXXXXXXX**) per la relativa registrazione **entro e non oltre il termine massimo del 15 aprile 2018, essendo il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione quello del 30 aprile 2018 (termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017)**, al fine di consentire alla nostra società di procedere tempestivamente alle necessarie registrazioni.*

In caso di mancata ricezione delle fatture entro il termine sopra indicato la nostra società si riserva di procedere con l’addebito a ciascun fornitore del costo che dovrà sopportare per la mancata detrazione dell’IVA derivante, appunto, dall’inerzia del fornitore stesso.



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

*Alla luce di quanto sopra esposto Vi chiediamo cortesemente di volerci trasmettere, al fine di poterle inserire direttamente nella liquidazione IVA di dicembre, eventuali fatture emesse nei nostri confronti e datate 2017 entro la data del **12/01/2018** al consueto indirizzo di posta elettronica: [mail
XXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXX)*

Distinti saluti

La società XXXXXXXX”

Ringraziando della fiducia accordata, siamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento al riguardo.

Cordialmente salutiamo.

Seregno, 27 dicembre 2017